DCC 17 22-04-2015

COMUNE DI SOVICILLE

REGOLAMENO PER LA RIPRESA AUDIOVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Principi regolamentari

Articolo 3. Finalità

Titolo II

Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. Registrazione

Articolo 5. Informazione

Titolo III

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6. Riprese audio e video nonché diffusione

Articolo 7. Autorizzazioni

Articolo 8. Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale - Responsabilità

Articolo 9. Pubblicazione delle riprese

Aericolo 10. Limiti di trasmissione e commercializzazione

Titolo IV

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 11. Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

Articolo 12. Esercizio del diritto di cronaca

Titolo V

Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 13. Funzione della diffusione via internet in tempo reale (Streaming video)

Articolo 14. Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'ente

Articolo 15. Diritto di accesso alle trascrizioni

Titolo VI

Disposizioni in materia di privacy

Articolo 16. Sicurezza della banche dati e loro trattamento

Articolo 17. Rispetto della privacy

Articolo 18. Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Articolo 19. Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Titolo VII

Norme di chiusura

Articolo 20. Norme di rinvio

Articolo 21. Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1. OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e la trasmissione, su internet , per il tramite di pagina web, o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente Comunale, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Sovicille.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI.

1 - Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali per il tramite del canale di cui all'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2 - Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, Dallo Statuto e dai relativi Regolamenti Comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA'.

Il Comune di Sovicille attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità (**disciplinata con il presente Regolamento e con essa l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio**) (omettere perché già scritto nell'art. 1)

Titolo II

Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. REGISTRAZIONE

1 - Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

2 - Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

3 - Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ed ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta, previamente informati circa la presenza di riprese audio video .

4 - Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere utilizzate per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, il quale avrà rilasciato autorizzazione all'uso dei dati personali. Pertanto, le telecamere si limiteranno ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

5 - I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Articolo 5. INFORMAZIONE

1 - Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

2 - Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

3 - Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

4 - Nel caso in cui i Consiglieri non si attengano a tale direttiva il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle riprese audiovisive.

5 - Ciascun Consigliere, se lo riterrà necessario, potrà chiedere ad inizio seduta, che la propria immagine non venga ripresa al momento del proprio intervento. In tal caso la telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.

6 - Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà personali.

Titolo III

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune –

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE.

1 - Il Comune di Sovicille può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

2 - Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del Sistema Informativo Comunale "SIC", il quale potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di personale interno all'Ente.

Articolo 7. AUTORIZZAZIONI

1 - Il Presidente del Consiglio, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

a) ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;

b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta non pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dalle norme statali.

c) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

d) ordinare la non diffusione della ripresa della seduta consiliare, nei casi di cui sopra, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne che nel caso in cui il Presidente del Consiglio o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Articolo 8. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

1 - Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

2 - Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 9. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE.

1 - Le pubblicazioni delle riprese, sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio", saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Sovicille.

2 - Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di **un anno** a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica (a cura del Responsabile del Sistema Informatico dell'Ente) in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale.

3 - Rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione integrale delle registrazioni che è sempre a disposizione dei cittadini.

4 - Al termine del periodo previsto dal precedente comma 2, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Articolo 10. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1 È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. Il Comune e tutti i soggetti coinvolti nelle riprese delle sedute, soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;

b) a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata.

c) a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;

d) a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).

2 - Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente è reso necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo raccomandata o pec all'attenzione del Presidente del Consiglio, indicando l'uso che se ne vuol fare e lo scopo di tale uso.

I Presidente del Consiglio preso atto della richiesta potrà autorizzarne l'uso previo parere vincolante della conferenza dei capigruppo e con il consenso dei partecipanti se soggetti estranei all'Ente Comunale.

3 - I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4 - Il Presidente del Consiglio qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

Titolo IV

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca .

Articolo 11. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE.

1 - La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche, con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio, al solo fine

di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, secondo la procedura indicata al coma 1, lettera b) dell'articolo 10.

2 - In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed, in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video, rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

3 - L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso ; della circostanza il Presidente del Consiglio dà comunicazione ai presenti in sala.

Articolo 12. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA.

1 - La diffusione delle immagini e delle riprese da loro stessi effettuate delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2 - Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3 - In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale tutto, nella persona del Presidente del Consiglio e/o anche i singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente, presso la testata giornalistica i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

4 - Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive, solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo V

Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 13. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).

1- Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

2 - Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta. Gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna. Il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Articolo 14. MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al Titolo III.

Articolo 15. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni di Consiglio Comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo VI

Disposizioni in materia di privacy

Articolo 16. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Sovicille, con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento; alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 17. RISPETTO DELLA PRIVACY

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a

sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 18. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il Presidente del Consiglio provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 17, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione dalla diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 19. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

1 - Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Sovicille è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2 - Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

3 - Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Titolo VII

Norme di Chiusura

Articolo 20. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 21. ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.